

n. 6/2015

Roma, novembre 2015

## GLI EFFETTI DEL NUOVO ART. 2929-BIS DEL CODICE CIVILE.

*Una nuova tutela per il creditore.*

### 1. Introduzione.

Il Governo, con il D.L. n. 83/2015 poi convertito nella L. n. 132 del 6 agosto 2015, recante «*Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria*», ha introdotto una nuova norma per rendere più efficace e tempestiva l'esecuzione forzata. L'art. 2929-bis cod. civ. dispone che «*Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere munito di titolo esecutivo a esecuzione forzata ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto [omissis]*».

Tale disposizione - tesa ad esaltare la tutela del credito rafforzando il disposto degli artt. 2740 e 2910 cod. civ. - introduce di fatto una sorta di "revocatoria di legge"

applicabile alle procedure avviate dopo la sua entrata in vigore.

Come riconosciuto da alcuni<sup>1</sup>, il legislatore avrebbe introdotto una sorta di "*inefficacia temporanea e relativa ex lege*" della durata di un anno di tutti gli atti costitutivi di vincoli di indisponibilità o alienazione, aventi per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuti a titolo gratuito da chi al momento dell'atto risulti avere un debito esigibile.

Inefficacia temporanea in quanto la facoltà di agire esecutivamente viene meno decorso un anno dalla trascrizione dell'atto e relativa perché può esser fatta valere solo da creditori del disponente, muniti di titolo esecutivo, per i crediti sorti anteriormente al compimento dell'atto stesso.

L'obiettivo espresso dal legislatore d'urgenza e ribadito nella relazione alle Camere, è infatti quello di introdurre "un'azione semplificata" che consenta al creditore di avviare direttamente l'esecuzione.

<sup>1</sup> Così G. RIZZI, Notaio in Vicenza, in [www.federnotizie.it](http://www.federnotizie.it).

Per completezza espositiva si rileva che quanto previsto dall'art. 2929-bis cod. civ. in realtà non costituisce una novità assoluta del nostro ordinamento: già l'art. 64 della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) prevede infatti l'inefficacia degli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.

## 2. Ambito oggettivo.

La nuova norma prevede che i beni immobili e i beni mobili registrati possano essere oggetto di esecuzione forzata se sottoposti a vincolo di indisponibilità o se oggetto di alienazioni a titolo gratuito, sempre che questi ultimi siano successivi all'insorgere del credito e purché il pignoramento venga fatto entro un anno dalla trascrizione del vincolo o dell'alienazione.

Uno degli aspetti più rilevanti concerne l'estensione terminologica utilizzata dal legislatore, il quale indirizza il potere di azione del creditore non esclusivamente agli atti di natura donativa, caratterizzati quindi da una causa squisitamente liberale, ma, più in generale, alle alienazioni e agli atti costitutivi di un vincolo *a titolo gratuito*.

Un primo ambito di applicazione ha ad oggetto gli **atti di alienazione a titolo gratuito**, i quali non si esauriscono nella categoria degli atti donativi, questi ultimi causalmente caratterizzati non solo dalla gratuità ma anche da spirito di liberalità.

Invero, già all'indomani dell'entrata in vigore del Decreto, la dottrina ha fornito una lettura restrittiva della disposizione

che escludesse il rimedio restitutorio per le liberalità indirette.

Vale a dire che nel caso - assai frequente nella circolazione immobiliare - dell'alienazione di un immobile dal padre in favore del figlio, atteso che l'atto dispositivo formalmente stipulato è una compravendita (ed in quanto tale privo della causa gratuita), non potrebbe trovare applicazione la disciplina tratteggiata dall'art. 2929-bis cod. civ.

Ad esito analogo, nel senso cioè della non applicabilità del rimedio di cui all'art. 2929-bis cod. civ., si perverrebbe con riguardo alle alienazioni (ovvero alla costituzione di vincoli di destinazione) dipendenti da accordi patrimoniali raggiunti tra coniugi in sede di separazione personale o divorzio<sup>2</sup>, perché mancherebbe il carattere della "gratuità *tout court*".

Anche nel caso di specie è la causa del contratto - soluzione crisi coniugale - che escluderebbe l'applicabilità della norma in commento, secondo l'interpretazione restrittiva fornita dalla dottrina.

Sarebbe invero auspicabile una lettura giurisprudenziale più rigorosamente orientata alla tutela del creditore in presenza di trasferimenti senza corrispettivo documentato. A tal riguardo è opportuno evidenziare come l'intervento di legge da parte del Governo, attenga "*a diversi ambiti, tutti collegati, in varia misura, ai temi della crisi dell'impresa*".

<sup>2</sup> Per una recente e articolata analisi in tema di crisi coniugale e degli strumenti di soluzione, M. PALAZZO, *Il diritto della crisi coniugale antichi dogmi e prospettive evolutive*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2015, 3, p. 575 ss.

della tutela del credito e dell'efficienza e tempestività dell'intervento giurisdizionale"<sup>3</sup>. Riteniamo che la lettura giurisprudenziale non possa prescindere da tali ambiti e finalità che la norma deve perseguire secondo le intenzioni del Legislatore.

Un secondo ambito di applicazione è individuato dal legislatore con riferimento agli **atti di costituzione di vincolo di indisponibilità**, anch'essi a titolo gratuito. Rientrano dunque nella fattispecie *de qua* i trust, i vincoli di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ., il fondo patrimoniale ex art. 167 c.c., i patrimoni separati ex art. 2447-bis cod. civ., i patti di famiglia.

Atteso che i negozi in questione presentano una causa variabile – liberale, solutoria, di gestione, di garanzia, ecc. – ai fini della loro “*revocabilità ex lege*” devono intendersi essere gratuiti.

Con riferimento alla costituzione di garanzie reali per debiti altrui, e richiamando la disciplina prevista dall'art. 2901 co. 2 cod. civ. si può ritenere che qualora la prestazione di garanzia non sia contestuale al credito garantito e pertanto non considerata dalla legge come atto a titolo oneroso, sia applicabile la norma in oggetto.

Sono in ogni caso esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 2929-bis cod. civ. gli atti traslativi a titolo oneroso e gli atti anche costitutivi di vincoli di indisponibilità ovvero di alienazione a titolo gratuito che abbiano per oggetto beni mobili non registrati, crediti, azioni,

quote societarie o comunque beni diversi da quelli immobili o mobili registrati.

### 3. Ambito soggettivo.

Legittimato attivo all'esercizio dell'azione esecutiva in commento è il creditore munito di un titolo esecutivo anteriore all'atto dispositivo pregiudizievole.

Questi può intraprendere l'azione esecutiva senza più l'obbligo di promuovere la preliminare azione revocatoria, purché trascriva il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell'atto dispositivo.

Per attivare la tutela di cui alla norma in esame è necessario che l'atto dispositivo incida negativamente sul patrimonio del debitore/disponente in relazione all'obbligazione da soddisfare. Pertanto non sarà a rischio un atto di alienazione a titolo gratuito o costitutivo di un vincolo di indisponibilità posto in essere da un soggetto che possieda un patrimonio con risorse sufficienti a soddisfare tutte le obbligazioni assunte verso il ceto creditorio.

Ai sensi dell'ultimo inciso del comma 1 dell'art. 2929-bis cod. civ., inoltre, anche il creditore “titolato” interveniente in procedura esecutiva ha la possibilità di beneficiare della esenzione da preventiva revocatoria, alle condizioni di cui alla norma in commento.

Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ex art. 602 cpc..

<sup>3</sup> Si veda al riguardo “*Parere e proposta al Ministro della Giustizia da parte del CSM del 16.7.2015*”.

L'art. 2929-bis terzo comma cod. civ. individua comunque una tutela per il debitore, legittimando quest'ultimo, insieme al terzo assoggettato all'espropriazione e ad "ogni altro interessato alla conservazione del vincolo" a proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile.

#### 4. Considerazioni conclusive.

La nuova disciplina mostra come progressivamente (e forse inconsapevolmente) il legislatore delle ultime riforme stia cancellando la categoria delle "sentenze costitutive necessarie".

Lo ha fatto con la L. 162/2014 che, introducendo l'istituto della negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, ha espunto l'azione di scioglimento del matrimonio dalla categoria delle azioni costitutive c.d. necessarie ed analogamente ha fatto con il D.L. n. 83/2015 con riferimento all'azione di prevista dall'art. 2929-bis cod. civ., non essendo più necessario, per agire in via esecutiva, ottenere una previa decisione da parte del giudice.

La norma in commento, se da un lato tenta di arginare il fenomeno degli atti dispositivi con carattere c.d. *frodatorio*, garantendo maggiore speditezza ed efficacia all'azione recuperatoria del creditore, dall'altro potrebbe generare criticità in materia di circolazione immobiliare, comportando un rischio di limitata commerciabilità per gli immobili di provenienza "gratuito/donativa", sia

pur limitata all'anno successivo alla loro trascrizione.

Lato creditore istituzionale, si rende comunque necessario un monitoraggio costante ed infrannuale del patrimonio del debitore/controparte, al fine di poter reagire tempestivamente ad eventuali atti finalizzati a ritardare l'esecuzione forzata sui beni oggetto di garanzia patrimoniale (tra tutti le più frequenti costituzioni di fondo patrimoniale). Non resta che attendere le prime valutazioni giurisprudenziali, che si auspicano strettamente orientate verso le finalità dell'intervento legislativo, per completare il quadro al momento lasciato alle sole ipotesi e riflessioni della dottrina.

Avv. Chiara Samperisi  
Studio Legale Mannocchi & Fioretti  
Sede di Roma

*Il presente documento non costituisce un parere ed è stato redatto ai soli fini informativi dei clienti di M&F. È proprietà di M&F e non può essere divulgato a soggetti differenti dal destinatario, senza una preventiva autorizzazione scritta.*